

REDDITO IMPRESA E IRAP

Acconto Irap 2020 non dovuto: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DEI REVISORI NELL'AMBITO DELLA CRISI DI IMPRESA. GLI ADEMPIMENTI, LE PROCEDURE E GLI SCHEMI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A fronte delle disposizioni introdotte dall'[articolo 24 D.L. 34/2020](#), grazie alle quali è prevista l'**esclusione dal versamento del saldo Irap 2019** e del **primo acconto 2020** per le imprese con **un volume di ricavi e compensi non superiore a 250 milioni di euro**, numerosi sono stati i **dubbi** sollevati dagli operatori, nonostante i chiarimenti offerti con la [circolare 24/E/2020](#).

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare 27/E/2020**, pubblicata ieri, **19 ottobre**, è quindi tornata sul tema, concentrandosi, nello specifico, su due profili:

- il primo, attinente al **calcolo dell'Irap da versare a saldo** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'anno **2020**),
- il secondo, riguardante la **possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l'eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto**.

Il calcolo dell'Irap 2020

Il primo quesito riguarda la **determinazione del saldo Irap dovuto per l'esercizio successivo** a quello in corso al 31.12.2019: pare infatti evidente che il calcolo è inevitabilmente connesso a quello dell'**acconto**, posto che l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto (seppur non dovuto) è comunque **escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020**.

L'importo del **primo acconto** potrebbe essere determinato in misura diversa, a seconda che il contribuente scelga di calcolarlo con il **metodo storico** o con quello **previsionale**.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, **indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto**, il **primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40%** (ovvero il 50% per i soggetti Ipa) **dell'importo complessivamente**

dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Quindi, **operano due limiti** nella quantificazione del **primo acconto** "figurativo":

- il primo limite consiste nell'individuazione dell'**importo massimo dovuto a titolo di primo acconto determinato con il metodo storico** (tale limite opera nel caso in cui l'imponibile Irap 2020 sia più alto di quello 2019),
- il **secondo limite coincide con il 40%** (o il 50%, in caso di soggetti Isa) **dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per l'anno 2020** (questo secondo limite opera nel caso in cui l'imponibile Irap 2020 sia inferiore a quello del 2019).

Compensabilità del primo acconto

Alla luce di questo chiarimento, **non sorge nemmeno il problema della compensabilità** dell'eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto: **il primo acconto "figurativo"**, infatti, stante quanto appena esposto, **non potrà mai essere eccedente il 40% (o il 50%) del saldo dovuto.**

A tal proposito, la circolare richiama il **seguito esempio**.

Ipotizzando che un contribuente **non sia tenuto ad applicare gli Isa** e che utilizzi il **metodo "storico"**, se l'Irap:

- **dovuta per il periodo d'imposta 2019** è pari a **1.000 euro**,
- **effettivamente dovuta per il periodo d'imposta 2020** è pari a **200 euro**,
- **versata a titolo di secondo acconto** per il periodo d'imposta 2020 risulta pari a **600 euro**,

in questo caso, **il primo acconto "figurativo"** da sottrarre dall'imposta dovuta (200 euro) è **pari a 80 euro (40% di 200)**. Pertanto, la dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un **credito pari a 480 euro** $[200 - (600 + 80)]$, **esclusivamente riconducibile al maggior versamento a titolo di secondo acconto.**

Altri chiarimenti

La circolare fornisce chiarimenti anche con riferimento all'ambito di applicazione dell'[articolo 20 D.L. 23/2020](#), in forza del quale le disposizioni concernenti le **sanzioni** e gli **interessi** per il caso di **omesso o di insufficiente versamento degli acconti** non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se **l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta** a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La disposizione, che trova applicazione soltanto per gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta**

successivo a quello in corso al 31.12.2019, richiama espressamente soltanto le imposte Irpef, Ires e Irap, ragion per cui è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in relazione **alle “addizionali” di dette imposte**.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la disposizione in esame, oltre a trovare applicazione ai fini del **versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dei contribuenti forfettari**, dell'**Ivie** e dell'**Ivafe**, si applica anche agli acconti relativi alle **addizionali** delle richiamate imposte **con scadenza 30 giugno 2020**.

La disposizione agevolativa **non trova quindi applicazione ai fini del versamento dell'addizionale regionale Irpef**, posto che, per quest'ultima, **non è previsto il versamento dell'acconto entro il 30 giugno**, ma solo del **saldo** (in unica soluzione o come prima rata) dell'imposta dovuta per l'anno 2019.